

Recupero del patrimonio edilizio (36-50-70-75-80-85%), mobili ed elettrodomestici (50%)

Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche su più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), in base alla data del bonifico.

Descrizione dell'intervento	Fino al 25 giugno 2012	Dal 26 giugno 2012 al 5 giugno 2013	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013	Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Dal 1 gennaio 2018
<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (anche manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali). - Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi. - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. - Eliminazione delle barriere architettoniche. - Prevenzione di atti illeciti di terzi. - Cablatura di edifici. - Contenimento dell'inquinamento acustico. - Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, in tutte le zone sismiche (2). - Bonifica dall'amianto. - Riduzione degli infortuni domestici. - Conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir). - Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (articolo 16-bis, comma 3, Tuir). 	Detrazione Irpef del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro	Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro				Detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro	
Mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	Nessuna detrazione		Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 10.000 euro per "singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze" (detrazione massima di 5.000 euro), solo se spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell'articolo 16 bis, Tuir, pagati, anche in parte, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (1)	Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 10.000 euro per "singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze" (detrazione massima di 5.000 euro), solo se spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell'articolo 16-bis, Tuir, pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 (1)		Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 10.000 euro per "singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze" (detrazione massima di 5.000 euro), solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli "interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016" e pagati, anche in parte, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 (1)	Stop alla detrazione
Mobili ad arredo della "unità immobiliare da adibire ad abitazione principale" e acquistata da "giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni" (articolo 1, comma 75, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).	Detrazione precedente, rispettando le relative condizioni e i relativi limiti				Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 16.000 euro per "singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze" (detrazione massima di 8.000 euro)	Stop alla detrazione	

(1) Sono rilevanti solo la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e l'acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.1, risposta dell'agenzia delle Entrate fornita a Telefisco 2014 il 30 gennaio 2014 riportata nella circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, risposta 7.1, risoluzione della Direzione regionale delle Entrate del Veneto dell'8 novembre 2013, prot. 907-48973 e circolare Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E).

(2) Dal 2017 al 2021, la detrazione "speciale" Irpef e Ires sugli interventi antisismici di "edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)" è stata ridotta dal 65% al 50%, è stata estesa anche agli "edifici ubicati nella zona sismica 3". E' stato aumentato il limite massimo di spesa per singolo intervento da 96.000 euro complessivi per ciascuna "unità immobiliare" a 96.000 euro "per unità immobiliare per ciascun anno" (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). La ripartizione temporale del bonus, poi, è stato ridotto da 10 anni a 5 anni.

Per la detrazione "speciale" del 50% per le zone sismiche 1, 2 e 3, poi, se dagli interventi deriverà "una riduzione del rischio sismico" di una o di due classi di rischio (le cui linee guida per la classificazione saranno determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2017), la percentuale della detrazione è stata aumentata, dal 2017 al 2021, rispettivamente al 70% (75% per le parti comuni condominiali) o all'80% (85% per le parti comuni condominiali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), ai sensi dell'articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.